

PIANO INTERNO APPLICATO NELL'EVENTO DI CESSAZIONE O SOSTANZIALE VARIAZIONE DI UN INDICE DI RIFERIMENTO

1. PREMESSA

Dal 1° gennaio 2018 è applicabile il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (c.d. "BMR- Benchmarks Regulation"); ad esempio, nel caso di applicazione di tassi cd. indicizzati.

Il BMR contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli Enti vigilati, tra i quali banche e intermediari finanziari (Cfr. art. 3, comma 1, n. 17 BMR) di indici di riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario. Il suo ambito applicativo si estende dunque sia agli strumenti finanziari che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito.

Gli strumenti finanziari sono definiti all'art. 3 comma 1, n. 16) del BMR come qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE (MiFid II) per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 24, della MiFid II, o che è già negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'art. 4, comma 1, punto 20), della stessa direttiva.

Con riferimento ai prodotti bancari, l'art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento, identifica i contratti finanziari come i contratti di credito destinati ai consumatori (CCD /Dir. 2008/48/UE) ed i contratti disciplinati dal credito immobiliare ai consumatori (MCD / Dir. 2014/17/UE), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. Si rammenta come rientrino in tali fattispecie anche le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente ai consumatori.

Le disposizioni, inoltre, prevedono l'obbligo di redigere e mantenere aggiornato il "Piano interno" che identifica le azioni da intraprendere in caso di **cessazione** o **variazioni sostanziali** di un **indice di riferimento** utilizzato

Per "variazioni sostanziali" non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì, piuttosto, le c.d. "modifiche rilevanti" ("material changes") della metodologia per la determinazione dell'indice. Con cessazione si intende invece il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

Il Regolamento contiene disposizioni rivolte a tre categorie di soggetti:

- fornitori di indici di riferimento (Cfr. art. 3, comma 1, n. 2 BMR), cioè degli Enti che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice;
- contributori di dati (Cfr. art. 3, comma 1, n. 9 BMR), cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;
- Enti vigilati, tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati.

Lo scopo del presente Documento è quindi quello di definire un modello di Piano interno nel caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione di un contratto finanziario, in ottemperanza alle disposizioni normative introdotte dal Regolamento (UE) 2016/1011 in materia di Benchmark Regulation (BMR).

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, è redatto il seguente “Piano interno” per il caso di **cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento** utilizzato per la parametrizzazione di un **contratto finanziario**. Si tratta, ad esempio, dei contratti di finanziamento a tasso indicizzato.

2. PROCEDURE INTERNE APPLICATE NELL’EVENTO DI SOSTANZIALE VARIAZIONE O CESSAZIONE DI INDICE DI RIFERIMENTO (PIANO DI AZIONE DELLA BANCA)

In caso di sostanziale **variazione o cessazione** della fornitura di un **indice di riferimento** utilizzato all’interno di **contratti finanziari** stipulati dal Banco sono definite le seguenti procedure interne finalizzate all’individuazione e sostituzione con indice alternativo.

Evento	Azione
Rilevazione della variazione sostanziale o cessazione indice	Le Unità Organizzative competenti della Banca (“Nucleo Finanza” e “Nucleo Credito”, sentito il parere dell’Ufficio Risk Management), al venir meno della rilevazione o determinazione di un parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo o nel caso di modifiche rilevanti alla metodologia per la determinazione dell’indice, escluse le variazioni quantitative dell’indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro, applica il presente Piano interno in coerenza con l’art. 28 comma 2 del Regolamento BMR che impone alle banche di redigere e mantenere “solidi piani scritti” (c.d. “Piano interno”).
Individuazione dell’indice di riferimento alternativo	<p>Le unità organizzative interne competenti effettuano la scelta dell’indice di riferimento alternativo, ove presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano interno e secondo le modalità operative in uso; - indicando le motivazioni della scelta per cui tali indici rappresentano una valida alternativa. - sulla base degli indici inclusi nel Registro ESMA (<i>European securities and markets authority</i>) degli amministratori e degli indici di riferimento (art. 29 BMR) <p>La scelta dell’indice alternativo di riferimento è effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell’indice che ha subito l’evento della cessazione o variazione sostanziale.</p> <p>Al nuovo indice di riferimento alternativo che regolerà il contratto verrà applicata la variazione necessaria a ripristinare il tasso in vigore al momento dell’ultima rilevazione dell’indice venuto a cessare.</p> <p>Qualora il Cliente non accettasse, nei termini contrattualmente stabiliti, il nuovo indice di riferimento, sarà sua facoltà procedere all’estinzione anticipata e totale del rapporto, senza che a suo carico sorga l’obbligo di corrispondere alcuna penalità.</p>

Evento	Azione
Analisi dei rischi	Le competenti unità organizzative della Banca effettuano una valutazione sui rischi dell'indice individuato, in particolare valutando gli impatti sulla clientela interessata e suggerendo nel caso gli opportuni correttivi.
Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo	L'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo con Funzioni di Supervisione Strategica, su proposta del Direttore Generale.
Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	L'indice sostitutivo è comunicato secondo le modalità indicate dal Cliente per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale, ad esempio, allegando la comunicazione all'estratto conto. In caso di contratto di mutuo, unitamente alla comunicazione di variazione indice, sarà inviata a tempo debito al Cliente, a titolo indicativo, un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo parametro, ipotizzandone la costanza nel tempo. Inoltre, la Banca pubblica un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione dell'indice che verrà dismesso o modificato sostanzialmente dando indicazione dell'indice di riferimento alternativo a cui far riferimento, indicando le motivazioni per cui tale indice rappresenta una valida alternativa
Inserimento delle clausole di richiamo nei contratti di finanziamento	I contratti sono integrati con le clausole contrattuali per i nuovi rapporti ed informano il Cliente sull'esistenza del Piano interno e delle modalità di consultazione.
Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato	L'indice è inserito nella procedura informatica. La sostituzione dell'indice ha effetto a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito. Il presente Piano interno si applica per il caso in cui il contratto di credito non preveda, <i>ab origine</i> , un indice di riferimento alternativo o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o subisca una "variazione sostanziale".
Monitoraggio ed aggiornamento	La Banca monitora ed aggiorna il presente Piano interno a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> - variazione della normativa esterna di riferimento; - eventi legati alle condizioni di mercato cogenti; - variazione della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.
Pubblicazione	Il presente Piano interno è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Banca - Sezione Trasparenza.

Per quanto riguarda la comunicazione ai Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione della disciplina BMR, sarà inviata comunicazione di rinvio alla consultazione del presente documento, messo a disposizione sul sito della Banca, in occasione dell'invio della documentazione di trasparenza ed estratti conto di fine anno (31/12/2020).

Il presente piano interno è applicato per il caso in cui il contratto di credito non preveda, *ab origine*, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della "variazione sostanziale".

Il piano è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, da parte dell'Ufficio Risk Management e della Compliance nonché di verifica di coerenza degli indici di riferimento utilizzati o richiamati.